

La gestione di boschi e pascoli nel Comelico della Restaurazione, tra nuovo regime e antiche consuetudini

di Giacomo Bonan

ABSTRACT

La Sovrana Risoluzione del 16 Aprile 1839 sull'alienazione dei beni comunali è una delle leggi più citate negli studi sul Veneto austriaco, anche per le violente proteste che avvennero nei mesi successivi alla notificazione della norma. Partendo dalla principale rivolta avvenuta nelle zone di montagna, quella del comune di Comelico Superiore, l'articolo analizza le reazioni delle popolazioni alpine alla notificazione della legge e gli effetti che la normativa sulla privatizzazione dei terreni comunali produsse nelle aree di montagna.

Le tematiche legate alla gestione delle risorse collettive in area alpina sono state oggetto di numerosi studi approfonditi negli ultimi decenni; ciò è avvenuto soprattutto per il periodo veneziano e per la seconda metà del '900. Nonostante il grande contributo fornito da Paolo Grossi che, nel definire lo *status* della proprietà collettiva, ha evidenziato il suo essere antitetico alla coscienza giuridica ottocentesca incentrata sulla proprietà individuale¹, non sono state condotte analoghe ricerche per il XIX secolo². Tuttavia la legge del 1839 (e gli effetti che la sua notificazione provocò nelle aree di montagna) è stata ripresa in numerosi studi sul Veneto austriaco. È da questi presupposti che ho cercato di analizzare la legislazione lombardoveneta in materia di proprietà comunale e le problematiche che la sua applicazione pose in area alpina³.

Il crollo della Repubblica di Venezia (1797) e la successiva annessione al Regno Italico (1805) portò, nell'area della montagna veneta, a un radicale cambiamento, per lo meno dal punto di vista giuridico-amministrativo. Gli

antichi istituti *regolieri*, sorti nel Basso Medioevo e riconosciuti anche dalla Serenissima⁴, furono soppressi e al loro posto furono istituiti i comuni. Le *Regole* avevano un profondo rapporto identitario con la proprietà collettiva di cui disciplinavano la gestione, tanto che si potrebbe dire, con Eva Rook Basile, che «è la terra con le sue regole, con i suoi benefici che dà luogo al gruppo dei suoi fruitori, i quali in tanto esistono in quanto perduri la situazione»⁵. Le nuove municipalità avevano dimensioni, competenze e costi gestionali di mole ben più elevata.

L'antica dicotomia formatasi sotto la Serenissima tra *beni comunali* (patrimonio della Repubblica che li concedeva in usufrutto alle comunità rurali vincolandone l'utilizzo) e *beni comuni* o *comunitativi* (di proprietà delle comunità rurali in base a privilegi riconosciuti dalla Dominante, come nell'area cadorina)⁶ fu risolta con il Decreto 25 novembre 1806⁷. Con tale norma i terreni precedentemente appartenuti ai «corpi degli antichi originari» sarebbero andati a costituire il demanio comunale salvo eccezioni per cui i «corpi degli antichi originari» riuscissero a dimostrare un legittimo possesso su quelle terre; possibilità talmente impraticabili che tutti i territori furono dichiarati di demanio comunale.

Questa “rivoluzione” giuridica, pur repentina, non era una creazione ottocentesca. Nel corso della seconda metà del '700 «sulla scorta delle teorie fisiocratiche che dominavano la nascente scienza dell'agronomia, il fatto che la proprietà privata della terra favorisse la produttività agricola divenne un dogma»⁸. Nelle numerose accademie agrarie, che sorsero in quegli anni, fu considerato un assunto naturalizzato che la proprietà privata della terra favorisse lo sviluppo del settore agricolo. Il fatto che un terreno fosse gravato da usi civici o diritti consuetudinari, o che fosse utilizzato in compartecipazione, ne limitava solamente le potenzialità economiche⁹.

La legislazione italiana in materia di proprietà comunale fu confermata anche dopo il ritorno degli austriaci e fu sempre richiamata dalle successive leggi in materia, in particolare da quella considerata di riferimento per quanto riguarda il Regno lombardoveneto: la Sovrana Risoluzione del 16 aprile 1839¹⁰.

La nuova legge imponeva l'alienazione di tutti i terreni comunali incolti e auspicava l'alienazione dei terreni colti (§ 1 e 2); la privatizzazione poteva avvenire per vendita, per enfiteusi oppure per quotizzazione dei terreni comunali tra gli abitanti del comune (§ 5); era poi richiamato in vigore il decreto italiano del novembre 1806 (§ 6). Nonostante le richieste di alcune delegazioni provinciali (tra

cui quella di Belluno)¹¹, il legislatore scelse di non definire le categorie di beni colti e incolti. Quest'approccio muterà radicalmente nel giro di qualche mese, soprattutto in seguito agli avvenimenti del Comelico Superiore.

In questa zona di montagna, nonostante la miseria con cui era stata descritta la situazione della popolazione negli atti preparatori del catasto¹², il comune di Comelico Superiore figurava «fra i più importanti e ricchi della Provincia per le sue estese e floridissime selve d'alto fusto che offrono lavoro e molte altre risorse ai terrieri e per la sua ragguardevole pastorizia favorita da vasti ed ottimi pascoli»¹³. Era inevitabile che in un'area come questa le riforme introdotte dai francesi e portate avanti dagli austriaci creassero un malcontento maggiore. È sicuramente vero che nei primi anni dell'Ottocento le riforme in questione, sconvolgenti dal punto di vista teorico, nella loro applicazione concreta incisero in maniera poco rilevante sulla vita delle comunità periferiche di montagna; gli amministratori rimasero gli stessi e piegarono le nuove norme alle vecchie consuetudini¹⁴. Tuttavia la situazione mutò gradualmente, soprattutto a causa dei maggiori oneri economici che vennero a gravare sulle casse comunali. Negli anni '30 per realizzare una nuova arteria stradale che da Cima Gogna portava a Santo Stefano seguendo il tragitto della Piave (la strada *de la Val*), il comune incamerò quote sempre maggiori del sopravanzo derivato dal commercio del legname¹⁵; sopravanzo che, sino a quel momento, era stato diviso fra i *regolieri* per far fronte alle loro esigenze alimentari¹⁶. In questo clima di diffuso malcontento per la gestione che il comune faceva del suo immenso patrimonio si inserì, come detonatore, la notificazione della legge del 1839.

Le prime avvisaglie della protesta avvennero nel capoluogo del distretto. Furono presentati «due ricorsi dei Comunisti di Auronzo che erroneamente interpretando le benefiche Sovrane disposizioni contenute dalla notificazione n. 26491/3728 domandano la divisione dei pascoli, e dei boschi Comunali o in generale di tutti i beni costituenti il patrimonio del corpo indicato»¹⁷.

La situazione non allarmò il delegato provinciale; le sue istruzioni per il commissario distrettuale furono di illustrare agli abitanti la sconvenienza della divisione dei terreni comunali. Gli argomenti in favore di tale indicazione saranno sempre ribaditi dal delegato Marzani: gli abitanti non avranno più terreni per alimentare i propri animali, per ricavarne legno da fabbrica e non lavoreranno più ai tagli boschivi, loro principale fonte di sussistenza; nel giro di qualche

anno i terreni sarebbero così passati nelle mani dei più facoltosi «e il maggior numero degli abitanti si troverebbe precipitato nella più assoluta miseria»¹⁸.

Nel frattempo gli abitanti del distretto nominarono dei procuratori (in totale 19) incaricati di agire per ottenere la divisione di tutti i beni posseduti dai comuni tra gli *antichi originari* abitanti del Cadore; tra i procuratori assunsero un ruolo particolarmente rilevante Valentino Zannantoni e Gio Batta Martini Faitel. Nato nel 1785, Zannantoni aveva vissuto l'ultimo periodo della civiltà *regoliera* e a quell'esperienza era rimasto profondamente legato; già negli anni precedenti, mentre ricopriva la carica di deputato comunale, si era fatto portavoce della popolazione cadorina per rivendicare il ritorno al sistema collettivistico di gestione dei boschi e dei pascoli¹⁹. Zannantoni vide nella norma del 1839 la possibilità di ottenere il ripristino della gestione *regoliera* sulle risorse collettive attraverso l'assegnazione enfiteutica dei terreni comunali agli *antichi originari* di quelle terre. Sul suo coinvolgimento nelle proteste di quegli anni, e sulle sue proposte per la gestione della proprietà collettiva, scrisse un memoriale, opera non priva di faziosità ma che consente di "ascoltare" le richieste delle popolazioni rurali senza il filtro solitamente adottato in questi casi: quello del verbale di polizia²⁰.

Il 19 settembre 1839 si tenne un incontro tra i procuratori in cui fu deciso di contattare un avvocato con cui redigere un ricorso che fu completato ai primi di ottobre e strutturato in due parti. Nella prima parte era illustrato come i terreni comunali fossero di proprietà degli *antichi originari* e, in quanto tali, non fossero di nessun interesse per gli organi amministrativi; questo in base a dei documenti posseduti da Zannantoni e Martini Faitel contenenti copie di donazioni feudali fatte agli *antichi originari*. Vi era poi una seconda sezione in cui si chiariva «che se poi volessero ritenere le autorità per Beni Realmente Comunali [tali terreni], in questo caso dovrebbero essere tutti quei Beni divisi a tutti i Comunisti»²¹.

Negli stessi giorni si riunirono le deputazioni di tutti i paesi del distretto; ovunque fu deciso che non erano presenti beni incolti, gli unici per cui fosse necessaria l'alienazione. L'impossibilità di trovare una sponda a livello locale spinse i procuratori a inoltrare il ricorso alla delegazione provinciale il 14 dicembre.

Proprio a Belluno le notizie che giungevano dal Cadore erano avvertite con crescente preoccupazione: alcuni demagoghi, dopo essersi fatti assegnare una procura dai frazionisti, avevano iniziato a «spargere nel basso popolo la diffidenza verso tutti quelli che, nei rispettivi paesi, rappresentano l'autorità», soste-

nendo che il sovrano avesse ordinato di distribuire le terre ai Cadorini e che le deputazioni comunali stessero nascondendo alla popolazione le nuove direttive. I risultati non tardarono ad arrivare: «lettere anonime, assembramenti notturni, minacce di morte, vie di fatto infine sono i mezzi che giusta il citato rapporto della Deputazione del Comelico, sono adoperati dai turbolenti, per intimidire i Deputati Comunali e le altre persone assennate che non trovano di assecondare le mosse dei demagoghi». La situazione descritta dal delegato era critica. Il clima non riuscì tuttavia a scalfire il senso del dovere dei deputati comunali: «presso che tutti, chi sotto un pretesto, chi sotto un altro, chiedono di essere dispensati dal loro ufficio; taluno volle aggiungere a questo la domanda di una carta per passare in Tirolo, e mettersi così al suo dire, al coperto dalle insidie de' motori dell'odierno popolare esasperamento»²².

Quanto al ricorso presentato dai procuratori fu subito respinto dalla delegazione provinciale poiché «li beni del Cadore [...] non furono mai in potere de' privati, vennero amministrati da dei corpi morali prima detti Regole, quindi Municipalità, oggidì Deputazioni; e lo fecero sempre sotto una pubblica tutela»; erano quindi da considerarsi di proprietà del comune come ente morale. È pur vero che «in qualche parte del Cadore, per quel genio di emancipazione che non venne mai in lui meno, si continuò sotto mano a far vendite di piante ed a disporre de' relativi prodotti senza alcuna legale dipendenza dalla allora prefettura; ma questo fu un mero arbitrio che tosto conosciuto fu tolto, e vendicato, e che come tale non può dare diritti a chicchessia»²³; tale posizione fu condivisa anche dal governo²⁴.

C'era, secondo il conte Marzani, un metodo immediato per contrastare le false credenze che andavano diffondendosi tra gli abitanti del distretto di Auronzo. Una delle richieste avanzate dalla popolazione era «che fossero tolti dai preventivi del 1840 tutti gli assegnamenti delle guardie boschive [...] giacché, secondo il loro modo di vedere, dovendo riguardarsi tutti i boschi come una pertinenza del popolo, divenivano inutili le guardie»²⁵. A tali assurde pretese doveva seguire una reazione opposta. Fu decisa l'istituzione di squadre di «guardie boschive volanti» la cui area d'azione poteva variare a seconda delle esigenze (o dei pericoli)²⁶. All'aumento della forza coercitiva dovevano seguire alcuni arresti, fatti più per istruire i liberi che per punire i rei²⁷.

Ai primi di gennaio furono arrestati nel paese di Lozzo Floriano Dal Favero, Lorenzo Callegaro, e Gioacchino Dal Favero (quest'ultimo ex agente comunale). L'accusa era di «diffondere nella popolazione di Lozzo l'erronea credenza

che per detta notificazione [la legge del 1839] tutti i beni comunali dovevano gratuitamente dividersi»²⁸. Un'analoga operazione fu tentata nel vicino comune di Comelico Superiore; questa volta però le cose non andarono come le autorità avevano programmato.

Il 9 gennaio gli agenti di sicurezza, con a capo il commissario distrettuale, si presentarono a casa di Martini Faitel; era loro intenzione prenderlo in custodia con i documenti in suo possesso. L'operazione di polizia non passò inosservata nel villaggio di Padola e gli abitanti, che furono sempre indicati dalle autorità come i più facinorosi, si ammassarono fuori dalla casa di Martini Faitel bloccando il passaggio. A quel punto il commissario fu costretto a desistere dai suoi intenti²⁹.

A inizio febbraio furono inoltrati al governo i reclami degli *antichi originari* contro il decreto delegatizio del 31/12/1839; reclami che furono tutti licenziati per i motivi già esposti dal delegato provinciale³⁰. Il mancato accoglimento delle istanze presentate dai procuratori spinse la popolazione del Comelico ad abbandonare la via amministrativa per le proprie rivendicazioni.

La sera del 5 maggio il deputato politico Zandonella Dell'Aquila informò il commissario distrettuale che i frazionisti di Dosoledo si erano rifiutati di procedere al segno delle taglie fissate per quella mattina. Dicevano, i frazionisti, di voler aspettare per capire come avrebbero agito a Padola, dove le taglie erano previste per il giorno seguente e dove, avvertì il deputato, «domina il dissidio maggiore, e di là partono i consigli e le insinuazioni che si diramano nelle altre Frazioni e Comuni»³¹. Il commissario si recò a Padola il giorno seguente e trovò tutto fermo. Alla sua richiesta di spiegazioni, la gente presente, ben più di quella prevista per i lavori boschivi, rispose «che le taglie medesime sono di loro ragione e che quando la ditta Masi non rilascia un obbligo di pagarne l'importo ad essi medesimi, non permetteranno mai che si metta mano alla merce»³². Un analogo atteggiamento fu assunto dai frazionisti di Dosoledo.

Il 7 maggio il delegato provinciale fu informato degli eventi occorsi e dispose che «tosto parta alla volta del Cadore l'Imperial Regio Ispettore delle Guardie di Pubblica Sicurezza con la maggior possibile forza»³³. Con l'arrivo dei rinforzi da Belluno cui furono aggregate le guardie boschive e quelle di finanza (in totale 40 uomini), il commissario distrettuale si sentì abbastanza forte per poter lanciare un *ultimatum*. Fu letto un comunicato in cui venne intimato che i lavori boschivi dovessero iniziare entro il 14 maggio; inoltre, nei luoghi dove si svolgevano le taglie, «è vietato ad ogni altro Frazionista di presentarsi», pena l'arresto³⁴.

Il giorno seguente, tuttavia, le minacce del commissario distrettuale non si rivelarono particolarmente efficaci:

progredendo questa popolazione nel suo proposito, e non ascoltando le voci della ragione, anzi reagendo sempre ai consigli dell'autorità ieri 13 corrente cento trenta circa lavoratori di ciascuna Frazione in complesso N° 520, si trasferirono in massa nei rispettivi boschi ed in ispezzo delle leggi forestali, senza licenza e in località diverse da quelle che erano state destinate con alcune operazioni dei competenti uffici, procedettero ad un arbitrario taglio di circa N° 2500 piante³⁵.

Arrivato sul posto, l'ispettore forestale tentò di far retrocedere la popolazione dai propri intenti. «Unanimi però risposero che i boschi e le taglie dai quali procedon, e che sono su quei spazi, per le ultime sovrane risoluzioni sono di loro esclusiva proprietà, e vogliono disporre di loro talento»³⁶.

L'arrivo di tali notizie a Belluno spinse il delegato provinciale a partire per il luogo dei tumulti dove giunse la sera del 14 maggio. La mattina seguente si presentò sulla riva del fiume Padola, nel punto dove il legname veniva immerso per il trasporto, la cosiddetta *stua*. Là Marzani chiese i motivi che avevano provocato la rivolta ma, dal circolo che si era formato tutt'attorno, giunsero risposte confuse. Improvvisamente del malcontento popolare si fece portavoce Valentino Zannantoni che disse al delegato:

dei boschi, che qui ne circonda, sono prevenute le taglie in contesto, quei boschi tutti sono boschi de allodialità de uniti consorti; essi intendono che la amministrazione non abbi avere nessuna ingerenza su de medesimi beni, che da remoti tempi presenti in proprietà riconosciuta dai Cessati Governi per beni allodiali, censiti nei catasti censuari per beni allodiali³⁷.

Tale affermazione fu fatta propria da tutti gli abitanti presenti con grida di approvazione³⁸.

Fu deciso che gli abitanti delle frazioni dovessero nominare delle persone con facoltà di trattare e che tale negoziato dovesse avvenire il giorno seguente. Fu così, secondo Zannantoni, che la sera del 15 «ogni frazione faceva vicina [l'assemblea *regoliera*]» e dopo lunghissime trattative furono decise le tre rivendicazioni da presentare al delegato provinciale. La prima richiesta era di ottenere un sussidio alimentare. La seconda consisteva nel poter proseguire li-

beramente le cause intraprese per la rivendicazione dei beni comunali. Infine fu chiesta l'amnistia per il taglio non autorizzato delle piante. Tali richieste furono accolte (pur con alcune riserve), e il delegato poté comunicare al governo la fine dei tumulti e l'inizio dei lavori il 17 maggio³⁹.

Gli avvenimenti del Comelico posero l'amministrazione statale di fronte alle problematiche che la legge del 1839 poneva nella sua applicazione in area alpina.

Appena due giorni dopo aver comunicato il ripristino dell'ordine pubblico in Comelico, il delegato provinciale inviò un dispaccio al governo, illustrando le sue preoccupazioni. In Cadore:

i Comuni non possiedono coltivi ne terreni suscettibili a divenirlo. Tutto è bosco e pascolo. I boschi sono i più floridi delle Province Venete. [...] Guai se quei boschi si dividessero; tutta l'economia del Comune sarebbe sovvertita, e quei boschi presto si distruggerebbero ripartiti che fossero a parecchie migliaia di povere famiglie. [...]. E quanto ai pascoli essi costituiscono la base della florida pastorizia del Cadore, altro dei mezzi primari della sussistenza degli abitanti. [...] il pascolo comune è senza dubbio il sistema più utile e più economico che si possa immaginare in tal riguardo. [...] nessuna vista pubblica può consigliare l'alienazione di questi beni comunali la quale non avrebbe altro risultato se non il sovvertimento di un sistema antico ed ottimo sul quale vive e si mantiene una numerosa popolazione. Da tutto ciò è chiaro che in Cadore manca la materia per applicare la sapientissima e beneficentissima Notificazione 10 Luglio 1839. Qualunque progetto di alienazione dei boschi e pascoli tornerebbe fatale.[...] Anche in altri Distretti della provincia dove i boschi si conservano in fiore ed i pascoli assicurano la sussistenza della popolazione reggono presso a poco le stesse osservazioni. Trovo pertanto riguardo alla Provincia affidatami indispensabile una appendice alla Notificazione 10 Luglio 1839 che salvi la proprietà dei comuni in quanto a boschi e pascoli contro ogni attentato di spoglio da parte dei comunisti [...]⁴⁰.

Due mesi dopo, in una missiva inviata al conte di Spaur, Marzani motivava le sue preoccupazioni riguardo alla gestione dei terreni comunali in Cadore:

Non abbiamo a che fare solo con alcuni male intenzionati che per le loro viste particolari sfigurano il senso della beneficentissima Sovrana Risoluzione. Abbiamo di

fronte la popolazione di due Distretti, cioè 30 mila abitanti, i più dei quali sostengono le loro benché assurde pretese in buona fede e con la tenacità propria dell'idiota montanaro perché trovano un apparente appoggio nei racconti dei loro vecchi, nelle loro reminiscenze, e nel consiglio di avvocati che li lusingano e li sostengono. [...] Sono trenta e più anni, cioè dal 1806 a questa parte che l'Autorità mette in opera tutta la sua energia e perseveranza per reprimere inveterati abusi e le idee popolari di poter liberamente disporre delle proprietà Comunali⁴¹.

Nella descrizione qui fornita emergono le questioni sostenute anche da Zanantoni nel suo memoriale. In un contesto di estrema povertà la legge del 1839 era stata colta dalla popolazione rurale come un'occasione per riappropriarsi di un patrimonio che considerava proprio. Questa convinzione nasceva dai ricordi, nei più anziani, dai racconti, nei più giovani, sull'amministrazione *regoliera* e il suo utilizzo dell'immenso patrimonio collettivo. Il passaggio di questi terreni al demanio comunale veniva percepito come una privazione⁴².

Quanto all'atteggiamento che l'azione amministrativa assunse a seguito di queste vicende è possibile osservarne due piani distinti ma complementari. *In primis*, i fatti del Comelico ponevano alle autorità un problema tutto interno al Comelicano; cioè evitare che le rivendicazioni su tali terreni, che proseguirono dopo la fine delle proteste di maggio, portassero a nuovi tumulti. Vi era poi una seconda preoccupazione di carattere più generale che, a detta del conte Marzani, coinvolgeva l'intera provincia di Belluno e che, in un certo senso, sussunse le problematiche del Comelico. Serviva cioè chiarire le norme applicative della Sovrana Risoluzione in modo che non dessero luogo a nuove rivendicazioni. Tali istruzioni dovevano tenere conto della particolare situazione sociale e geografica di gran parte della provincia per cui non solo la privatizzazione dei comunali non era favorevole, ma addirittura dannosa. Queste preoccupazioni erano condivise in seno alla congregazione centrale che, a inizio luglio, si era espressa in favore di «una disposizione in appendice alla notificazione 10 luglio 1839» per quanto riguarda i pascoli alpini e i boschi⁴³.

Nel corso dell'anno successivo furono emanate una serie di circolari volte a chiarire l'applicazione della legge del 1839 nei territori alpini. Già in maggio Spaur ricordava che «se constasse che la vendita estesa a tutti i fondi che servono al necessario pascolo riuscisse fatale ai Comuni, cessando la ragione della legge cessare ne dovrebbe l'effetto»⁴⁴.

Il 30 luglio l'aulica cancelleria emanava un dispaccio in merito alla situa-

zione dei boschi, inserendoli nella categoria dei beni colti, di cui avere speciali riguardi⁴⁵. Nei mesi successivi i contrasti sulla corretta applicazione della normativa⁴⁶ spinsero il governo a emanare un'istruzione volta a dirimere ogni questione sulle pratiche da eseguire⁴⁷. Le complicazioni insorte dovevano essere considerevoli dato che, a fronte della notificazione del luglio 1839 composta di soli 8 articoli, l'istruzione era composta di ben 36 articoli. I primi 8 chiarivano la dicotomia beni colti/incolti, riprendendo le circolari emanate precedentemente. Il § 9 prescriveva che per l'alienazione di tutti i fondi boscati o cespugliosi fosse necessario il parere dell'ispettorato forestale; tale magistratura tenne in quegli anni un atteggiamento molto conservatore sia per i boschi sia anche per terreni adiacenti a essi⁴⁸. I successivi articoli illustravano come procedere con le alienazioni; particolarmente rilevante è § 13 in cui fu stabilito che l'amministrazione comunale doveva occuparsi solo dell'alienazione dei terreni incolti, salvo eccezioni dovute a eventuali passività da estinguere. Tuttavia nella provincia di Belluno gli incolti, così definiti, erano stati limitati dal delegato, poco dopo la notificazione della legge 1839, alle sole «frane, alle terre nude in pendio, alle ghiaie [...] e alle rocce cespugliose»⁴⁹.

Nel frattempo in Cadore la fine delle proteste non era coincisa con la fine delle rivendicazioni da parte dei frazionisti. A novembre il commissario distrettuale informò la delegazione provinciale che da qualche tempo circolavano nel distretto di Auronzo vari progetti di divisione dei beni comunali, tutti sottoscritti da un gran numero di firme⁵⁰. Nel suo memoriale, Zannantoni fa una trascrizione del piano divisorio da lui redatto e concesso agli abitanti di Santo Stefano (il piano per il Comelico Superiore era stato scritto da Martini Faitel); tale piano era strutturato sull'antico modello *regoliero*⁵¹.

Il piano prevedeva la divisione dei beni comunali in sei diverse categorie secondo la tipologia del terreno; di queste solo i monti alpestri erano adatti a rimanere adibiti all'utilizzo comune; in questo, quindi, Zannantoni si trovava d'accordo con le direttive emanate dal governo. Per tutti gli altri terreni, l'autore consigliava la divisione enfiteutica. Questa scelta era motivata dal fatto che la storia del Cadore e la gestione che per secoli gli abitanti del luogo avevano fatto di questi beni mostravano come i terreni non fossero da considerarsi meramente di proprietà degli abitanti del Cadore. I beni dovevano essere considerati invece, secondo Zannantoni, proprietà dei popoli di quelle valli; andavano quindi preservati perché potessero usufruirne anche le future generazioni e non sfruttati solo per supplire ai bisogni di quella attuale. I terreni dovevano essere divisi in

lotti e assegnati per via enfiteutica ai nuclei familiari che componevano le rispettive frazioni; il terreno era ereditario per via maschile e, ove la discendenza si fosse interrotta, tornava alla frazione che lo avrebbe riassegnato. Tale affittanza prevedeva degli stretti vincoli:

sarà vietato a chiunque di alienare, ipotecare, permutare, affittare o sotto qual si voglia colore privarsi di tutto o parte [della proprietà]; sarà privata e tolta la proprietà dalle mani di chi la detenesse e ritornerà in seno alla frazione medesima; sarà vietato a chiunque la rescissione di piante di alto fusto senza [che] il capo frazione o consorzio la licenzi.

La proposta di divisione era quindi molto attenta a preservare il sistema socio-economico esistente; come se Zannantoni condividesse le preoccupazioni che Marzani aveva palesato sulla sorte che sarebbe toccata ai terreni comunali della zona, una volta divisi.

L'acuirsi delle rivendicazioni fu notato con preoccupazione a Belluno poiché il periodo delle *taglie* si avvicinava; questo spinse il conte Marzani a preparare un piano d'azione per evitare nuovi scontri. Il disegno del delegato consisteva nel far procedere il villaggio di Padola, «dove sono gli uomini più risoluti e fieri», ai lavori boschivi con una decina di giorni d'anticipo sulle altre frazioni⁵²; questo avrebbe permesso di circoscrivere l'eventuale rivolta. Inoltre, furono stilate delle nuove tariffe boschive con un rincaro dei salari⁵³. Tuttavia tale condotta rischiava di avere scarsa rilevanza se non si fossero tacitate le fonti del malcontento. Fu quindi deciso l'arresto preventivo di quelli che erano considerati i principali fomentatori dei disordini: Martini Faitel e Zannantoni⁵⁴. Il piano progettato dal delegato provinciale si svolse senza imprevisti; il 19 aprile i lavori nella frazione di Padola iniziarono regolarmente e nello stesso modo proseguirono nei paesi vicini.

A questo punto, il delegato ritenne necessario procedere immediatamente con la corretta applicazione della norma del 1839 in Comelico Superiore dato che «le popolazioni di cui trattasi involgono tutte le questioni di pubblica economia che hanno dato luogo alle spiegazioni auliche 30 luglio 1840 e 14 marzo 1841»⁵⁵. Capire come le autorità tentarono di strutturare il piano di alienazione dei terreni del Comelico Superiore significa quindi capire quali fossero gli obiettivi del governo nella gestione dei terreni comunali in area alpina.

Il consiglio comunale di Comelico Superiore deliberò una prima volta sul

tema della proprietà comunale il 13 aprile 1841, ma subito sorsero controversie riguardo all'eventuale soppressione di alcuni usi civici che gli abitanti vantavano sulla proprietà comunale. Qualsiasi valutazione sulla gestione dei boschi era vincolata dalla servitù da fabbrica (cioè il diritto dei frazionisti di procurarsi il legname per la costruzione o la riparazione di proprietà private o frazionali)⁵⁶; problematiche analoghe si presentavano per l'utilizzo dei pascoli più prossimi ai villaggi, su cui gli abitanti vantavano il diritto del vago pascolo per vari mesi all'anno⁵⁷. A complicare le cose si riaccese un contrasto tra San Nicolò e Comelico Superiore per la gestione di alcune aree pascolive e boschive poste tra i due comuni. Il problema non si limitava a una semplice definizione dei confini, ma a questioni riguardanti usi civici radicati da secoli e dalla difficile comprensione per l'approccio giuridico dell'amministrazione ottocentesca. Infatti, i boschi erano goduti dal comune di San Nicolò mentre il pascolo sulla superficie relativa «si fruisce promiscuamente» tra i due comuni che non volevano rinunciare alle proprie prerogative⁵⁸. Le pratiche sull'attuazione della legge del 1839 in Comelico Superiore, pur avviate già nella primavera del 1841, negli anni successivi furono rispedite più volte tra il comune, la delegazione provinciale, l'ufficio fiscale, l'ispettorato forestale e il governo senza che venisse presa una decisione definitiva. Ancora nell'inverno del 1849 i comuni del distretto di Auronzo scrivevano all'ispettorato ai boschi per avere informazioni sullo stato degli incartamenti relativi alla valutazione dei piani di utilizzo dei beni comunali⁵⁹. Anche nei partitari catastali del Comelico Superiore non sono presenti significative alterazioni della proprietà delle rispettive frazioni. Una parziale divisione di tali beni avvenne solo nel luglio del 1883 con l'assegnazione di numerosi piccoli lotti a molte famiglie⁶⁰.

Lo stesso Zannantoni nel suo memoriale, datato 1847, conferma che non furono alienati nemmeno i terreni incolti. Pur continuando, dopo il suo rilascio, a battersi per l'attuazione del suo piano di gestione dei beni comunali Zannantoni scrisse di aver capito quale fosse l'impedimento all'attuazione di progetti come il suo:

quantunque i popoli volessero esperire, nelle vie regolari, e anche con ragione, ogni passo verrà dalla polizia sospeso, e le azioni di allodialità non più possono esperirsi e il motivo lo è che è volere sovrano che in tutta la monarchia sia una sola legge⁶¹.

Non è chiaro qui a cosa si riferisca Zannantoni con «una sola legge»; è facile ritenere che se la prenda con una legislazione che si vorrebbe applicare in maniera uniforme in tutto il Regno mentre le esigenze delle comunità divergono in maniera incomparabile da zona a zona. In un'altra lettura quella «sola legge» potrebbe indicare lo scarto tra i vari modi in cui un bene era fruito nell'esperienza *regoliera* e la nuova legislazione che tendeva a «costringere» queste forme arcaiche di possesso e gestione della terra nella sola proprietà individuale.

È in questo senso che si può leggere la questione tra *la proprietà e le proprietà*⁶²; infatti pare chiaro come su molti punti la concezione che Zannantoni aveva sulla gestione dei terreni comunali non era così distante dalle esigenze dell'autorità. L'importanza che il suo piano di divisione assegnava ai vincoli a tutela del manto forestale erano simili a quelli cui faceva riferimento Marzani. La convinzione che tali beni non appartenessero ai soli abitanti che ne chiedevano la divisione ma alle genti del Cadore, anche per il futuro, era la stessa espressa dall'ispettorato forestale⁶³. Per i pascoli alpestri prevedeva lo stesso uso prescritto dalle istruzioni governative.

Le richieste di Zannantoni non erano dettate da nessuna «foga» divisoria. Tali richieste erano dettate da una concezione giuridica, che forse sarebbe più corretto definire antropologica, che l'amministrazione non poteva comprendere; quest'ultima infatti equiparò tali rivendicazioni alla mera spartizione dei terreni. Questa visione denotava «un'indisponibilità psicologica a concepire la possibilità di forme alternative o ad avviare almeno un ripensamento vigoroso del sistema delle forme di appropriazione dei beni»⁶⁴. La legge del 1839 e le circolari che ne seguirono sono la palese rappresentazione di questo clima culturale. Da un lato l'intento era chiaro:

Che la intera storia della coltura non è che la narrazione delle fasi e dei modi, come la proprietà comune si scioglieva in proprietà privata e libera; [...]. Diritti, consuetudini, pregiudizi, non si lasciano però in una volta abolire, ed abrogare con una legge, senza nocimento dell'ordine consueto⁶⁵.

Dall'altro il legislatore lombardoveneto poneva dei vincoli alla privatizzazione per preservare specifici equilibri. Poteva trattarsi di equilibri territoriali, come nel caso dei boschi; poteva anche trattarsi di equilibri sociali, cioè il mantenimento di fondi necessari per integrare alcune economie particolar-

mente povere: era il caso dei pascoli alpini. Comunque l'unica scelta per possedere un terreno era rappresentata dalla dualità proprietà pubblica/proprietà privata.

Anche un pensatore riformista e illuminato come Stefano Jacini, analizzando l'applicazione della Sovrana Risoluzione nelle valli lombarde, scriveva che «ogni progresso dell'agricoltura è intimamente connesso coll'idea di proprietà privata, e dovunque si attua, esso scalza le proprietà promiscue e collettive»⁶⁶.

L'unica eccezione a questa visione delle cose, nella sua *reductio ad unicum*, è stata individuata da Grossi⁶⁷ nella riflessione che Carlo Cattaneo fa sulla proprietà collettiva nelle vallate lombarde: «questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi»⁶⁸.

È possibile fare alcune considerazioni sulla concretizzazione di questa cultura giuridica in area alpina, soprattutto a seguito dell'istruzione del giugno 1841, analizzando i primi anni d'applicazione della nuova normativa in provincia di Belluno.

All'interno delle province venete i beni comunali non erano distribuiti in modo omogeneo e non erano composti da terreni della stessa natura. Rovigo aveva comunicato al governo di esserne quasi totalmente sprovvista⁶⁹; Padova, Treviso, Venezia e Verona ne avevano ben pochi. Udine era la provincia che possedeva più beni comunali, ma la natura dei terreni andava dagli alpeggi e dai pendii della Carnia ai pascoli in piano; un discorso simile si poteva fare per il Vicentino.

Nel Bellunese invece, la proprietà comunale era composta quasi totalmente da quelli che Venezia definiva comunali "di monte"⁷⁰. Oltre ad alcuni terreni improduttivi, si trattava prevalentemente di superfici adibite a pascolo o foreste. Le aree boschive potevano essere di natura e valore profondamente diverso, si andava da aree più che altro cespugliose a boschi di alto fusto. La differenza, rilevante dal punto di vista naturalistico ed economico, non lo era per l'ispettore forestale. La provincia di Belluno fornisce quindi l'opportunità di esaminare l'applicazione della legge del 1839 in un'area dove la proprietà comunale aveva delle caratteristiche simili e permette altresì di osservare quali furono le reazioni delle popolazioni alpine a tale normativa.

In seguito alla notificazione della legge sorsero in tutta la provincia riven-

dicazioni sui terreni comunali; tra queste la più rilevante, almeno per l'elevato grado di conflittualità che si raggiunse, fu quella del Comelico, ma in molte altre zone le richieste furono simili e strutturate in maniera analoga.

Nel comune di Pieve d'Alpago, composto oltre che dalla frazione omonima, da Plois, Curago, Quers, Torres e Garna, i bilanci delle antiche *regole* erano stati uniti a formare un'unica cassa comunale; i frazionisti rivendicarono invece la separazione dei terreni comunali tra le rispettive frazioni. I capi famiglia firmarono una procura con cui incaricavano due procuratori per frazione a rappresentarli «onde ottenere in base dei titoli che così esibiscono e dal loro pacifico possesso e coll'appoggio della Legge Sovrana che dispone dei beni Comunali, che li detti Comunali stessi sieno aggiudicati di proprietà esclusiva delle ricorrenti Frazioni»⁷¹; i titoli in questione constavano delle copie di documenti compilati nel 1623 dai *provveditori sopra li beni comunali* che descrivevano la natura e i confini dei beni in possesso di ogni *Regola* e ne indicavano le modalità di utilizzo.

Nel capoluogo provinciale una guardia boschiva sorprese alcuni abitanti della frazione di Sossai mentre facevano legna senza alcun permesso nella zona del Monte Croce; ne nacque una controversia fra gli *antichi originari* della frazione, che rivendicavano l'esclusivo godimento del monte in base a un'investitura del 1698, e il comune di Belluno che «non impugna tale investitura, ma vorrebbe solamente che per essersi nel 1819 concentrata anche l'ex *Regola* di Sossai al proprio Comune, si debba intendere in diritto ed in fatto nel medesimo concentrato ogni azione della predetta ex *Regola* spettante»⁷².

A Seren del Grappa, comune derivante dall'aggregazione delle comunità di Seren e Rasai, la cassa comunale era stata unificata dall'inizio della dominazione austriaca⁷³ ma, quando si trattò di rivendicare i beni comunali delle località Scalcheng e Val d'Aol, i frazionisti di Rasai esigettero che tali terreni fossero di loro esclusiva pertinenza⁷⁴.

Nel 1841 a Mis, ex comunità *regoliera* aggregata al comune di Sospirolo, a seguito della notificazione della legge del 1839 gli abitanti, credendo «come i Cadorini, di aver diritto al gratuito riparto delle terre pascolive e cespugliate»⁷⁵, arrivarono a una vera e propria rivolta per la gestione dei pascoli alpestri, le *Majolere*⁷⁶. La tensione si riaccese tre anni dopo, quando il comune presentò il piano di utilizzo dei suoi terreni. Temendo di subire arbitrarie spoliazioni a favore della gente di Sospirolo «gli abitanti di Mis arbitrariamente riunitisi in vicinia stabilirono ripartire del pari ed impossessarsi dei loro terreni»⁷⁷.

Per comprendere l'effetto della normativa in provincia di Belluno è utile analizzare i rapporti annuali che la delegazione doveva inoltrare al governo sullo stato delle pratiche riguardanti i beni comunali. Nei primi due anni dalla notificazione della Sovrana Risoluzione il delegato si vide impossibilitato a presentare un prospetto articolato sulle privatizzazioni avvenute in provincia. Le cause principali erano: i lunghi inverni (che bloccavano le operazioni peritali sui terreni comunali) e la lentezza delle commissioni forestali⁷⁸. Negli anni successivi la situazione migliorò leggermente, ma al termine della seconda dominazione austriaca solo due distretti avevano completato le pratiche necessarie: quello di Pieve di Cadore, i cui incolti erano limitati a «declivi dei Monti più bassi e prossimi ai caseggiati»⁷⁹ e quello di Mel, in cui furono alienati beni più consistenti⁸⁰. I comuni del distretto di Longarone⁸¹ e quelli dell'Agordino⁸² ottennero che i fondi comunali di loro proprietà, data la posizione, l'impossibilità di un miglior utilizzo e l'importanza che rivestivano per il mantenimento della pastorizia nella zona fossero mantenuti nel loro stato di gestione precedente e furono accontentati dal governo. Nei distretti di Feltre e Fonzaso mancavano i periti per avviare le pratiche mentre nel resto della provincia le cause restavano le medesime: la lentezza dell'autorità forestale e «questioni insorgenti per peculiari rapporti le quali fondasi a consuetudini inveterate forniti di ricorsi e di obiezioni»⁸³.

Tabella 1. Riassunto generale dei beni comunali nelle provincie venete (1819)⁸⁴

PROVINCE	COMUNI	FRAZIONI	BENI COMUNALI	
			HA	%
Venezia	11	21	11.479,7	3,13
Verona	78	73	20.762,5	5,68
Udine	132	222	167.787,0	45,80
Padova	18	36	1.459,2	0,40
Vicenza	73	80	64.429,8	17,59
Treviso	68	148	20.895,5	5,70
Rovigo	“	“	“	“
Belluno	54	120	79.495,7	21,70
Totali	434	700	366.309,4	100,00

Tabella 2. Prospetto sull'andamento delle alienazioni nelle province venete presentato il 27/9/1847 dalla direzione «dell'Imperial Regia Contabilità Centrale»⁸⁵.

PROVINCE	BENI CEDUTI (HA)		UTILE RICAVATO (LIRE AUSTRIACHE)	
	LIBERI	ENFITEUSI	LIBERI	ENFITEUSI
Venezia	7,25	1,04	6.384,35	13,77
Verona	103,11	31,51	5.817,57	15.158,05
Udine	9.988,02	21.945,34	1.210.921,51	2.775.404,42
Padova	“	51,91	“	1.406,30
Vicenza	122,07	342,16	787,65	48.314,93
Treviso	581,91	452,10	92.209,84	80.063,00
Rovigo	“	“	“	“
Belluno	211,99	1.000,63	13.701,30	87.986,75
Totali	11.014,35	23.824,69	1.329.822,22	3.008.347,22

Tab. 3 – Prospetto sull'andamento delle alienazioni in provincia di Belluno presentato dal delegato il 12/7/1847⁸⁶.

DISTRETTO	BENI CEDUTI (HA)	UTILE RICAVATO (LIRE AUSTRIACHE)
Belluno	4,27	1.630,00
Longarone	13,69	607,90
Pieve	194,00	11.452,40
Mel	1.000,65	87.986,75
Feltre	“	“
Fonzaso	“	“
Agordo	“	“
Auronzo	“	“
Totali	1.212,61	101.677,05

Secondo queste stime, la provincia di Belluno, a fronte di quasi 80.000 ha di terreni comunali, ne aveva alienato, a 8 anni dalla notificazione della legge, poco più di 1.200. All'interno della provincia poi, le cifre non erano per nulla omogenee; la maggior parte dei beni privatizzati apparteneva al distretto di Mel. Solo in questo dipartimento e in quello di Pieve di Cadore erano stati approvati i piani di alienazione dei beni comunali, nel resto della provincia erano avvenute solo alcune vendite speciali ed erano stati rivendicati i terreni usurpati.

In un articolo sulla legge del 1839, Jacopo Facen⁸⁷ ammetteva che l'influsso

della norma si era fermato alla sola rivendicazione degli usurpi che in quasi tutti i casi erano stati assegnati, dopo una transazione amministrativa, al precedente proprietario che aveva così sanato l'abuso su di un terreno già posseduto *de facto*.

Conferme sulla scarsa applicazione della normativa, sia nel capoluogo sia nel resto della provincia, sono presenti negli scritti di Antonio Maresio Bazolle⁸⁸. Bazolle imputava questa situazione alla congregazione centrale che «inventò una sequela di categorie nelle quali dovevano essere divisi e classificati i beni comunali, stabilendo tassative normative speciali per ogni categoria, e per conseguenza difficoltà ed inceppando la pronta loro utilizzazione»⁸⁹. Anche Cesare Paladini si disse convinto che la normativa fu scarsamente applicata e i motivi furono:

1. Che l'alienazione dei beni comunali in generale non si poteva approvare che quando si riconoscesse dalle autorità vantaggiosa pella Comune e che vi fossero dei debiti da soddisfare; 2. Quanto poi ai beni incolti in particolare se ne restrinse la classe pressoché ai soli sterili⁹⁰.

A margine delle vicende qui descritte è possibile porsi alcune domande. In primo luogo, quali furono le reazioni che la notificazione della legge del 1839 suscitò nelle comunità alpine, quali le richieste che ne conseguirono e come furono motivate. In secondo luogo, quale fu il comportamento del legislatore in seguito all'emergere di tali problematiche e come queste influirono sulla concreta applicazione della Sovrana Risoluzione nei territori di montagna.

Le rivendicazioni sui terreni comunali seguivano schemi molto simili. Erano rivendicazioni fatte sempre a livello frazionale, volte a escludere i *foresti* dal godimento dei beni rivendicati, spesso venivano sorrette da documenti comprovanti la legittimità delle istanze; le richieste erano portate avanti da un nucleo ristretto di persone che ottenevano la fiducia dei restanti frazionisti (a volte anche una procura legale). Nell'avanzare tali rivendicazioni, pur derivanti da antiche tradizioni (i frazionisti di Mis e quelli del Comelico si riunirono in *vicinia*, in Alpage furono allegate alle istanze delle carte *regoliere*), gli abitanti di queste aree recepirono la legge del 1839 in modo diverso da come l'autorità l'aveva concepita.

La legge del 1839 è stata spesso proposta come causa di una netta rottura tra l'amministrazione austriaca e le popolazioni alpine. Marco Meriggi, nel suo studio sul Regno lombardo-veneto, in un capitolo dal titolo «La popolazione contadina: i microproprietari montani» sostiene che:

i tentativi governativi di procedere d'ufficio alla vendita dei beni comunali, vista la recalcitrante resistenza dei convocati dominati dai comunisti, furono solcati da sommosse, ribellioni e fatti di sangue che scoraggiarono l'autorità dal proseguire con insistenza sulla strada intrapresa⁹¹.

Nella panoramica fornita sugli avvenimenti occorsi nelle campagne venete a seguito della rivoluzione veneziana del 22 marzo 1848, Paul Ginsborg scrisse che «nelle zone di montagna le azioni dei contadini si incentrarono sulla richiesta che venissero loro restituiti quei diritti e quelle terre comunali di cui erano stati privati dalla legge austriaca del 1839»⁹². Non vi è dubbio che, là dove le terre erano state davvero vendute a grandi proprietari, la rivoluzione del 1848 suscitò nelle classi rurali la speranza di riottenere quello che era stato perso⁹³. Sarebbe tuttavia interessante capire quali furono le richieste delle medesime comunità alla notificazione della legge. Infatti, anche in situazioni in cui i beni comunali erano ambiti dai *siori*, la popolazione presentava, almeno inizialmente, le medesime rivendicazioni. Indicative in questo senso sono le vicende di San Daniele. Nella descrizione che Piero Brunello fa di tali avvenimenti⁹⁴ emerge come la popolazione del paese chiedesse a gran voce la divisione delle terre e solo quando si paventò il rischio che fossero assegnate per mezzo d'asta, per di più con la partecipazione dei *forestieri*, fu deciso di bloccare tutto con le maniere forti; le rivendicazioni dei contadini sono ben illustrate dallo slogan gridato dalla folla assiepati attorno al municipio: «non vogliamo l'asta, ma bensì la divisione»⁹⁵.

Paradossalmente, le richieste delle popolazioni alpine furono per l'attuazione della legge del 1839. Tali richieste potevano presupporre una lettura strumentale della normativa, ma la divisione dei terreni tra gli abitanti del comune (o delle frazioni) non era altro che uno dei modi possibili per ottenere l'applicazione di tale legge. Fino alle circolari che furono pubblicate a partire dall'estate del 1840 le richieste dei frazionisti erano, almeno formalmente, legittime. L'elemento dirimente per comprendere l'effetto della legge del 1839 è probabilmente il § 6; è il richiamo alla norma del 1806, da cui è contraddistinta tutta la legislazione austriaca in materia, che consente di capire le proteste di quegli anni. La trasformazione della proprietà collettiva in proprietà comunale, accompagnata a una profonda evoluzione amministrativa che aveva soppresso gli antichi corpi territoriali istituendo enti dalle dimensioni e dalle competenze molto più vaste (il che naturalmente coincideva con un aumento dei costi), aveva incrinato un secolare meccanismo di regolamentazione del territorio. Non si trattò di un

processo di rottura ma di una lenta mutazione, di cui si possono già ravvisare chiari segni nella pubblicistica in materia del secondo Settecento e su cui incise profondamente anche l'evoluzione del sistema produttivo alpino⁹⁶; questi elementi avevano già da tempo messo in crisi il tradizionale sistema di gestione delle risorse naturali.

Ferruccio Vendramini nota questa mutazione anche nella zona del Longarone: all'inizio del XIX secolo, per far fronte alla diffusa miseria, fu deciso di "privatizzare" il monte Megna. «Il bene finiva di esistere come "collettivo"; si faceva strada il concetto che la terra era soprattutto "merce" e non un "bene" per la sopravvivenza collettiva»⁹⁷. Nello stesso volume Vendramini cita una riflessione di Antonio Lazzarini sulla contrapposizione tra il nuovo modello statale, con le sue logiche generali e "generalizzanti", e gli antichi usi e abitudini delle popolazioni rurali; tale commento fotografa in pieno le vicende fin qui descritte:

Sono due mondi profondamente diversi che si fronteggiano e si scontrano, ispirati a concezioni e valori per molti aspetti contrapposti fra loro: da un lato lo Stato moderno, che vuole imporre regole generali ed uniformi nell'interesse collettivo ed applicarle tramite una amministrazione centralizzata e gerarchicamente ordinata; dall'altro le comunità della montagna, che cercarono di opporsi al controllo statale in nome della tradizione, nel tentativo di conservare gli antichi margini di autogoverno, ma anche nella convinzione che il bagaglio di saperi tecnici, di conoscenze empiriche del territorio, di pratiche d'intervento a lungo sperimentate, non possa essere sacrificato a disposizioni elaborate a tavolino. Disposizioni che a volte si rivelano del tutto sbagliate, altre volte risultano impraticabili in situazioni differenti da quelle nelle quali sono state pensate [...]»⁹⁸.

Dal punto di vista legislativo, questo nuovo modello si era imposto già con l'annessione al Regno italico; sicuramente la sua "assimilazione" e attuazione in un'area periferica come la montagna veneta era stata limitata e mediata dalle vecchie reti relazionali presenti nelle comunità rurali. Tuttavia, col passare del tempo i vincoli e gli oneri della nuova amministrazione cominciarono a non essere più sopportabili per la maggior parte della popolazione. In questo clima di malcontento iniziarono le proteste per il ripristino delle vecchie strutture *regoliere*; la notificazione della norma del 1839 ne divenne il catalizzatore.

Ma la questione principale, per cui non si può parlare di una reazione delle popolazioni alpine all'applicazione della legge del 1839, è data dal limitato im-

patto che la norma ebbe in quei luoghi. Pare difficile immaginare che il sostegno ai moti quarantotteschi in Comelico derivasse dalle speculazioni fatte a seguito della Sovrana Risoluzione mentre i piani per la sua applicazione nel distretto pendevano ancora presso l'ispettorato forestale; la situazione non poteva dirsi particolarmente diversa nel resto della provincia.

La limitata estensione dei terreni privatizzati non rappresenta solo la conseguenza delle difficoltà insorte nell'applicazione della legge; erano le stesse decisioni governative a limitare la portata della norma del 1839, almeno per quel che riguarda la provincia di Belluno. Questo confermerebbe l'ipotesi fatta da Mauro Pitteri per cui se la legge del 1839 fu una svolta nella storia della campagna veneta in realtà «lo fu soprattutto per il Friuli, nella sua parte pedemontana e pianeggiante»⁹⁹.

Per valutare l'erosione cui i terreni comunali furono sottoposti nel corso del XIX secolo, più che alla legislazione bisognerebbe guardare alle trasformazioni socio-economiche che avvennero nell'area montana in quei decenni. A seguito della visibilità ottenuta dagli studi di Elinor Ostrom¹⁰⁰, il dibattito storiografico ha spostato l'analisi sulla proprietà collettiva da un approccio concentrato prevalentemente sulla contrapposizione sociale o territoriale, che nasceva dalla e per la gestione di tali beni, a un'analisi più attenta alle dinamiche economiche e produttive che coinvolgevano i suddetti terreni. Quest'orientamento è stato recepito anche in Italia con un convegno e una recente pubblicazione ma, come era già accaduto per questi temi, limitando cronologicamente gli studi al XVIII secolo¹⁰¹. Un'analisi di questo tipo sarebbe utile anche per il secolo successivo e beneficerebbe di una serie di fonti molto vaste; in particolare il catasto e le numerose inchieste agrarie. Dai documenti analizzati emergono due questioni che sicuramente incisero profondamente sulla definizione di queste dinamiche in area bellunese: in primo luogo il costante aumento della popolazione¹⁰²; un secondo elemento riguarda l'aumento, nella seconda metà dell'Ottocento, dell'allevamento bovino a danno di quello ovo-caprino¹⁰³, quest'ultimo da sempre considerato il più dannoso per la tutela del manto forestale.

Sarebbe importante accostarsi a questi temi ponendo al centro dell'analisi non il soggetto utilizzatore del bene ma il bene stesso. In particolare nell'area alpina il territorio, con le sue peculiarità, ha orientato e condizionato dinamiche sociali e produttive, incidendo profondamente sulla formazione di particolari strutture amministrative (le *Regole*) e di modalità di gestione del territorio che sono sopravvissute anche dopo la cessazione di tali istituzioni.

Note

1. Sarà intesa con quest'accezione; v. P. Grossi, "Un altro modo di possedere". *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano 1977, p. 38.

2. Due eccezioni sono: P. Brunello, *Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e in Friuli 1814-1866*, Cierre, Verona 2011; M. Pitteri, *I boschi comunali e la sovrana risoluzione del 1839*, in *La "questione montagna" in Veneto e Friuli tra Otto e Novecento. Percezioni, Analisi e Interventi*, a cura di A. Lazzarini, A. Amantia, ISBREC, Belluno 2005.

3. Quest'articolo è un estratto della mia tesi di laurea: *Proprietà collettiva e proprietà comunale. L'applicazione della legge del 1839 nella montagna veneta*, Tesi di Laurea Magistrale discussa presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca Foscari, rel. Prof. P. Brunello, a. a. 2011/2012. Nel corso di questo lavoro ho contratto numerosi debiti di gratitudine con: Valter Bonan, Franca Colmelet, Donatella Corrà, Loredana Corrà e Roberta Fusco.

4. Cfr. G. Zanderigo Rosolo, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII-XIV*, Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali, Belluno 1982; F. Vendramini, *Le comunità rurali bellunesi (secoli XV-XVI)*, Tarantola, Belluno 1979.

5. E. Rook Basile, *Introduzione al diritto agrario*, Giappichelli, Torino 1995, p. 31.

6. Cfr. M. Pitteri, *La politica veneziana dei beni comunali (1496-1797)*, «Studi Veneziani», X (1985); S. Barbacetto, «La più gelosa delle pubbliche regalie». I «beni comunali» della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII), Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 2008; per quanto riguarda lo studio di queste tematiche in epoca veneziana, oltre a questi due saggi, cfr. D. Beltrami, *Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII*, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia 1961; F. Bianco, *Comunità e risorse forestali nella montagna friulana di antico regime*, in *Disboscamento montano e politiche territoriali. Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila*, a cura di A. Lazzarini, Franco Angeli, Milano 2002, pp. 98-123; R. Bragaglia, *I confini litigiosi. I governi del territorio nella Terraferma veneta del Seicento*, Cierre, Verona 2012; I. Cacciavillani, *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima*, Signum Padova Editrice, Padova 1988.

7. *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, III, Milano 1811, pp. 1025-1029.

8. U. Mattei, *Beni Comuni, un manifesto*, Laterza, Bari 2011, p. 37.

9. Cfr. B. Vecchio, *Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell'età napoleonica*, Einaudi, Torino 1974.

10. Archivio di Stato di Venezia (d'ora in avanti: ASVe), *Governo* (d'ora in avanti: Gov.), 1835-1839, XLIV, b. 5303, 68/94.

11. ASVe, Gov. 1835-1839, XLIV, b. 5303, 68/94, 23/10/1839.

12. ASVe, *Catasto austriaco, atti preparatori*, Nozioni generali territoriali, b. 226. Le descrizioni contenute negli atti preparatori vanno lette con le dovute precauzioni come nota Marino Berengo in M. Berengo, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, Banca commerciale italiana, Milano 1963, pp. 43-45.

13. ASVe, Gov. 1840-1844, XXVII, b. 6241, 50/207, 1/8/1841.

14. Zanderigo Rosolo, *Appunti per cit.*, pp. 24-25.

15. Biblioteca Cadorina (d'ora in avanti: BC), *Ex-Ciani*, b. 641, 6. Sull'importanza del commercio del legname per l'area cadorina sono state fatte numerose ricerche; gli studi da me utilizzati sono: M. Agnoletti, *Commercio e industria del legname fra XIX e XX secolo nell'Italia nord-orientale: aspetti tecnici e scelte imprenditoriali*, in *Mobilità imprenditoriale e del lavoro nelle Alpi in età moderna e contemporanea*, a cura di A. Leonardi, L. Trezzi, CUESP, Milano 1998; G. Fabbiani, *Appunti per una storia del commercio di legname in Cadore*, Tipografia Benetta, Belluno 1959.

16. G. Bettina, *I boschi comunali nel distretto di Auronzo*, Tipografia Benetta, Belluno 1869, p. 19.

17. ASVe, *Gov.* 1835-1839, XLIV, b. 5303, 68/94, 19/9/1839.

18. Ivi, 21/9/1839.

19. BC, *Archivio De Pol* (d'ora in avanti: ADP), b. 15, 4/12/1829.

20. Il memoriale è conservato in: BC, ADP, b. 16, 455. Alcune notizie sulla figura di Zanantoni sono presenti in A. Sacco, *Le Regole del Comelico tra fascismo e dopoguerra*, in *Montagne e veneti nel secondo dopoguerra*, a cura di F. Vendramini, Bertani, Verona 1988, p. 557.

21. BC, ADP, b. 16, 455.

22. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6236, 50/1, 29/12/1839.

23. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6237, 50/10, 31/12/1839.

24. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XV, b. 5997, 27/2, 14/1/1840.

25. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6236, 50/1, 29/12/1839.

26. Ivi, 17/1/1840.

27. *Ibid.*

28. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XV, b. 5997, 27/2, 21/2/1840.

29. BC, ADP, b. 16, 455.

30. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6237, 50/10, per il Comelico Superiore; per gli altri paesi del distretto: 50/4, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/15.

31. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XV, b. 5997, 27/2, 5/5/1840.

32. Ivi, 6/5/1840.

33. Ivi, 7/5/1840.

34. Ivi, 12/5/1840.

35. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6236, 50/1, 14/5/1840.

36. *Ibid.*

37. BC, ADP, b. 16, 455.

38. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XV, b. 5997, 27/2, 17/5/1840.

39. Sulla trattativa: BC, ADP, b. 16, 455, e ASVe, *Gov.* 1840-1844, XV, b. 5997, 27/2, 15/5/1840.

40. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6236, 50/1, 19/5/1840.

41. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XV, b. 5997, 27/2, 10/7/1840.

42. Cfr. Bettina, *I boschi* cit., p. 12.

43. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6236, 50/2, 1/7/1840.

44. Ivi, 8/5/1840.

45. Ivi, Aulico Dispaccio 30/7/1840.

46. Furono necessarie altre due circolari, la 14/3/1841, e la 27/8/1840; Ivi.

47. Ivi, l'istruzione del 17/6/1841.

48. ASVe, *Ispettorato Generale ai Boschi* (d'ora in avanti: IGB), 1845-1849, b. 319, 3.

49. ASVe, *Gov.* 1835-1839, XLIV, b. 5303, 68/94, 23/10/1839.

50. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XV, b. 5997, 27/2, 26/11/1840.
51. BC, *ADP*, b. 16, 455.
52. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XV, b. 5997, 27/2, 16/12/1840.
53. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6236, 50/2, 29/4/1840.
54. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XV, b. 5997, 27/2, 24/12/1840.
55. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6241, 50/207, 1/8/1841.
56. A. di Berenger, *Saggio Storico della legislazione forstale dal sec. VII al XIX*, Libreria alla Fenice, Venezia 1863, p. 99.
57. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6241, 50/207, 1/8/1841.
58. ASVe, *Gov.* 1845-1849, XXXIII, b. 7213, 50/31, 12/10/1844.
59. ASVe, *IGB*, 1845-1849, b. 319, 3, 9/2/1849.
60. Archivio di Stato di Belluno, *Catasto austriaco, censo stabile*, i partitari sono il 171, 172, 173, 174, 175 e 176.
61. BC, *ADP*, b. 16, 455.
62. P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *La proprietà e le proprietà*, a cura di E. Cortese, Giuffrè, Milano 1988.
63. ASVe, *IGB*, 1840-1844, b. 250, 3, 4/3/1840.
64. Grossi, "Un altro modo di possedere" cit., p. 11.
65. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6236, 50/2, Circolare Governativa 27/8/1840.
66. S. Jacini, *La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia*, Borroni e Scotti, Milano 1854, p. 100.
67. P. Grossi, "Un altro modo di possedere" cit.
68. C. Cattaneo, *Sulla bonificazione del Piano di Magadino a nome della Società promotrice. Primo rapporto*, in *Scritti economici*, III, a cura di A. Bertolino, Le Monnier, Firenze 1956, pp. 187-188.
69. ASVe, *Gov.* 1835-1839, XLIV, b. 5303, 68/94.
70. ASVe, *Presidio di Governo* (d'ora in avanti: *Pres. Gov.*), 1815-1819, XIV, b. 146.
71. ASVe, *IGB*, 1845-1849, b. 319, 3, 10/1/1843.
72. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6246, 54/67, 9/6/1843.
73. Archivio Comunale Seren del Grappa (d'ora in avanti: ACSdG), *Contabilità*, 1807-1820.
74. ACSdG, *Corrispondenza*, 1848-1850, nel fascicolo del 1849.
75. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XV, b. 5997, 27/7, 8/3/1841.
76. Ivi, 5/3/1841.
77. ASVe, *IGB*, 1840-1844, b. 250, 3, 29/8/1844.
78. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6236, 50/2, 25/1/1841.
79. Ivi, 12/12/1842.
80. Ivi, 20/12/1843.
81. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6242, 50/263, 5/10/1843.
82. ASVe, *Gov.* 1840-1844, XXVII, b. 6243, fascicoli: 50/312, 50/313, 50/314, 50/315, 50/328.
83. ASVe, *Gov.* 1845-1849, XXXIII, b. 7212, 50/13, 13/2/1846, quello dell'anno precedente è del 21/1/1845.
84. F. Bianco, *Comunità e risorse forestali nella montagna friulana di antico regime*, in *Disboscamento montano e politiche territoriali. Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila*, a cura di A. Lazzarini, Franco Angeli, Milano 2002, p. 104.

85. ASVe, *Pres. Gov.* 1845-1848, XII, b. 1348, 6/5.

86. Ivi, Sono presi in considerazione sia i beni ceduti in via definitiva sia le affittanze.

87. J. Facen, *Dei beni comunali incolti nella provincia di Belluno*, in «Il Tornaconto», II (1847), pp. 387-388.

88. Sia nelle sue memorie, edite come A. Maresio Bazolle, *Il possidente bellunese*, a cura di D. Perco, I-II, Comunità Montana Feltrina e Comune di Belluno, Feltre 1986-1987; sia in un saggio, rimasto manoscritto, *Memoria sullo stato attuale della pendenza relativa all'utilizzazione dei Beni Comunali della Comune di Belluno*, conservato presso l' Archivio Storico del Comune di Belluno.

89. Maresio Bazolle, *Il possidente* cit., I, p. 346.

90. C. Paladini, *Risposte ad alcune delle più frequenti questioni sull'amministrazione dei beni comunali*, Tipo-Litografia di A. Guerinieri, Belluno 1867, p. 21.

91. M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, UTET, Torino 1987, p. 191.

92. P. Ginsborg, *Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49*, Einaudi, Torino 2007, p. 196.

93. F. Della Peruta, *I contadini nella rivoluzione lombarda del 1848*, in Id., *Democrazia e Socialismo nel Risorgimento*, Editori Riuniti, Roma 1965, pp. 90-91.

94. Brunello, *Ribelli*, *questuanti* cit., pp. 43-61.

95. Ivi, p. 48.

96. Cfr. G. Coppola, *La montagna alpina. Vocazioni originarie e trasformazioni funzionali*, in *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea. I. Spazi e paesaggi*, a cura di P. Bevilacqua, Marsilio, Venezia 1989; J. Mathieu, *Storia delle Alpi 1500-1900. Ambiente, sviluppo e società*, Edizioni Casagrande, Bellinzona 1998.

97. F. Vendramini, *Longarone "ritrovato"*, Cierre, Verona 2010, p. 82.

98. Cit. in Vendramini, *Longarone* cit., p. 146.

99. Pitteri, *I boschi comunali* cit., p. 127.

100. E. Ostrom, *Governing the Commons. The evolutions of Institutions for Collective Actions*, Cambridge University Press, New York 1990.

101. G. Alfani, R. Rao (a cura di), *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale secoli XII-XVIII*, Franco Angeli, Milano 2011.

102. Cfr. A. Zannini, *La grande frattura. La demografia nel Bellunese nell'Ottocento rivisitata*, in Lazzarini, Amantia, *La "questione montagna"* cit.

103. A. Zannini, D. Gazzi, *Contadini, emigranti, "colonos". Tra le Prealpi venete e il Brasile meridionale: storia e demografia, 1780-1910*, II, Fondazione Benetton, Canova, Treviso 2003, p. 467.